

MISURE DI SALVAGUARDIA

Si precisa che ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 07/06/2007, dal 28/06/07 - data di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della *Repubblica Italiana (serie generale) dell'adozione del piano stralcio PAI - quali misure di salvaguardia si applicano, nelle aree a rischio frana ed esondazione individuate dal piano stralcio adottato, le disposizioni contenute negli articoli di seguito elencati (di cui all'art. 5, commi 1 e 3 e all'art. 6 della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 18.02.2005):*

Articolo 6,
Articolo 7;
Articolo 8;
Articolo 9;
Articolo 10;
Articolo 11;
Articolo 12;
Articolo 16;
Articolo 17;
Articolo 18;
Articolo 20, comma 2;

SOMMARIO

TITOLO I “Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico”	2
Articolo 1 Finalità	2
Articolo 2 Ambito territoriale di riferimento	2
Articolo 3 Contenuti ed elaborati	2
Articolo 4 Effetti	3
Articolo 5 Validità ed aggiornamento	4
TITOLO II “Assetto dei versanti”	5
Articolo 6 Finalità	5
Articolo 7 Disciplina delle aree di versante in dissesto	6
Articolo 8 Coordinamento con la pianificazione urbanistica	8
TITOLO III “Assetto idraulico”	9
Articolo 9 Finalità	9
Articolo 10 Fasce fluviali di tutela integrale	10
Articolo 11 Disciplina delle aree esondabili E4 ed E3	12
Articolo 12 Disciplina delle aree esondabili E2 ed E1	14

TITOLO IV “Attuazione del piano e programmazione degli interventi”.	15
Articolo 13 Attuazione del PAI	15
Articolo 14 Programmi triennali di intervento	15
Articolo 15 Riordino del vincolo idrogeologico	15
Articolo 16 Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione	16
Articolo 17 Modifica delle aree	16
TITOLO V “Disposizioni finali”	17
Articolo 18 Aree demaniali	17
Articolo 19 Direttive	17
Articolo 20 Indirizzi alla pianificazione urbanistica	18
Articolo 21 Disposizioni e prescrizioni finali	18

TITOLO I
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico

Articolo 1
(Finalità)

1. Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, di seguito piano stralcio, è redatto ai sensi dell’art. 17 comma 6-ter della Legge 18 maggio 1989 n.183, come prescritto dall’art. 1 della Legge 3 agosto 1998 n. 267 e dall’art. 1 bis della Legge 11 dicembre 2000 n. 365. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. L’assetto idrogeologico comprende:

- a) l’assetto dei versanti, riguardante le aree a rischio di frane e valanghe (TITOLO II);
- b) l’assetto idraulico, riguardante le aree a rischio idraulico (TITOLO III).

3. Il piano stralcio persegue gli obiettivi previsti dalle leggi di settore, quelli particolari riferiti alle specificità del bacino e le finalità previste all’art. 3 della L n.183/89, con particolare riferimento ai contenuti di cui all’art. 17, comma 3, lettere b), c), d), f), l), m) e dell’art. 1, comma 1, della L. n. 267/98.

Articolo 2
(Ambito territoriale di riferimento)

Norme tecniche di attuazione

1. Il Piano stralcio ha come ambito territoriale di riferimento il bacino idrografico del fiume Tronto. All'interno di questo ambito territoriale sono individuate le aree di pericolosità idraulica (fascia di territorio esondabile) e di pericolosità per frane e valanghe (aree di versante in condizioni di dissesto) e le aree con elementi in situazioni di rischio idraulico ed di rischio per frane e valanghe (agglomerati urbani, edifici residenziali, insediamenti produttivi, infrastrutture). Attraverso la individuazione delle suddette aree e la relativa regolamentazione, viene definita nelle sue linee generali l'ossatura dell'assetto idraulico e di versante del bacino, come prima fase interrelata alle successive articolazioni del Piano di Bacino.

Articolo 3 (Contenuti ed elaborati)

1. Il piano stralcio è costituito dai seguenti elaborati:

a) RELAZIONE GENERALE;

b) INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

TAV. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

scala: 1:100.000

oggetto: perimetrazione del territorio del bacino idrografico del fiume Tronto

TAV. 2 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

scala: 1:100.000

oggetto: delimitazione confini comunali

TAV. 3 SUDDIVISIONE TERRITORIALE

scala: 1:200.000

oggetto: delimitazione confini regionali e provinciali

TAV. 4 TAGLIO CARTOGRAFICO 1:10.000

scala: 1:100.000

oggetto: quadro d'unione sezioni 1:10.000

TAV. 5 TAGLIO CARTOGRAFICO 1:25.000

scala: 1:100.000

oggetto: quadro d'unione sezioni 1;10.000

TAV. 6 CLASSIFICAZIONE CORSI D'ACQUA

scala: 1:100.000

oggetto: rappresentazione del reticolo idrografico

TAV. 7 FASCE AMBITI DI TUTELA

scala: 1:100.000

oggetto: rappresentazione delle fasce appenninica pedappenninica e subappenninica

CARTE DEI DISSESTI

TAV. 8 CARTA TERRITORIALE DEI DISSESTI

scala: 1:100.000

oggetto: rappresentazione generale delle aree in frana

TAV. 9 CARTA TERRITORIALE DELLE AREE ESONDABILI

scala: 1:100.000

oggetto: rappresentazione generale delle aree esondabili

TAV. 10 CARTA DEL DISSESTO E DELLE AREE ESONDABILI (da 1 a 49)

scala: 1:10.000

oggetto: rappresentazione delle frane e delle aree esondabili distinte per fattore di rischio

c) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Articolo 4 (Effetti)

1. Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. n. 183/89, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi Articoli 7, 10, 11 e 12 delle presenti norme. Sono comunque fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata presentata denuncia di inizio attività di cui all'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche, rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del piano stralcio e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso a coloro che eseguono gli interventi di cui al presente comma è comunicata la condizione di dissesto rilevata.

2. Fermo restando il carattere immediatamente vincolante di cui al precedente comma, le Regioni, ai sensi del citato art. 17, comma 5, della L. 183/89, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del piano stralcio, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del piano stralcio stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati dal Piano stralcio sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto dell'art. 17, comma 6, della L. n. 183/89.

3. I Comuni sono tenuti a dare informazione, nelle forme più opportune, in merito alle pericolosità ed ai rischi idrogeologici individuati dal piano stralcio. Provvedono altresì ad annotare nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio operata dal piano stralcio in funzione della pericolosità e del rischio dichiarati.

4. Per garantire l'integrazione tra l'approfondimento conoscitivo della pericolosità idrogeologica e la gestione del territorio e per garantire l'integrazione tra gli interventi strutturali per la mitigazione del rischio, la pianificazione territoriale e la tutela dai fenomeni di pericolosità delle attività umane e della popolazione, gli Enti competenti procedono, nell'ambito delle relative attribuzioni:

- a) al coordinamento con il piano stralcio degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti e degli altri strumenti settoriali elencati all'art 17, comma 4, della L. n.183/89, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del piano stralcio, nonché all'adeguamento degli strumenti urbanistici;
- b) alla integrazione dei piani di emergenza della protezione civile, di cui all'art. 1bis, comma 4, della L. n. 267/98, con le modalità stabilite nelle presenti norme;

- c) alla predisposizione dei piani di delocalizzazione, con relative misure di incentivazione, delle infrastrutture e dei fabbricati a destinazione produttiva e residenziale ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11 giugno 1998, n.180 convertito nella L. n. 267/98 e successive modificazioni.

5. Le aree individuate dal piano stralcio come aree di pericolosità idrogeologica o come aree destinate agli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico non costituiscono zone urbanistiche ai sensi dell'art. 7 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ma rappresentano ambiti territoriali per i quali gli strumenti urbanistici, di pianificazione e programmazione devono prevedere l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del piano stralcio.

6. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del piano stralcio.

Articolo 5 (Validità ed aggiornamento)

1. Il piano stralcio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 183/89, ha validità di piano territoriale di settore; il piano stralcio e le relative prescrizioni hanno valore a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 3, gli aggiornamenti di carattere generale al piano stralcio seguono la procedura di cui all'art. 19 della legge n. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le modifiche non sostanziali al piano stralcio possono essere apportate secondo le seguenti modalità in base alla natura della modifica stessa:

- a) modifiche conseguenti all'esecuzione dei programmi d'intervento o di interventi a qualsiasi titolo realizzati da soggetti pubblici o privati, nonché alla progressiva acquisizione di conoscenze ed informazioni derivanti da studi e ricerche di accertata attendibilità e dal verificarsi di eventi naturali: le modifiche sono effettuate di norma con cadenza triennale o, in via straordinaria, con delibera del Comitato Istituzionale;
- b) modifiche alle singole perimetrazioni dei dissesti ai sensi degli Articoli 8 e 17 possono essere introdotte in qualsiasi momento, con efficacia immediata e valore di integrazione al piano stralcio; la modifica è disposta dal Comitato Istituzionale previo parere del Comitato Tecnico.

TITOLO II Assetto dei versanti

Articolo 6 (Finalità)

Norme tecniche di attuazione

1. Il piano stralcio per la parte relativa all'assetto delle aree a rischio idrogeologico per frane e valanghe ha come finalità:

- a) l'individuazione e la perimetrazione dei dissesti da frana e valanga e l'attribuzione di diversi livelli di pericolosità e di rischio;
- b) la definizione di norme e modalità di gestione del territorio volte al rispetto delle specificità morfologiche, ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti, indirizzate alla difesa del suolo ed al mantenimento delle relative condizioni di equilibrio;
- c) la definizione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio per le popolazioni esposte, per i beni, per le attività economiche e per le infrastrutture, in rapporto alle pericolosità individuate.

2. La definizione delle norme e modalità di gestione e disciplina di tutela delle aree a rischio idrogeologico per frane e valanghe, cartografate negli elaborati denominati "Carta Territoriale dei dissesti" (Tav 8 – scala 1:100.000) e "Carta del dissesto e delle aree esondabili" (Tav.10 da 1 a 49 – scala 1:10-000) è articolata per:

- a) differenti indici di pericolosità dei fenomeni gravitativi, distinti in: **H4**-Aree di Versante a Pericolosità molto elevata; **H3**- Aree di Versante a Pericolosità elevata; **H2**- Aree di Versante a Pericolosità media; **H1**- Aree di Versante a Pericolosità moderata e **H0** Aree di Versante a Pericolosità molto bassa;
- b) differenti livelli di rischio, individuati dalla combinazione dell' indice di pericolosità dei fenomeni gravitativi e dell' indice di vulnerabilità (D0 / D4), suddivisi in: **R4** - Aree a rischio molto elevato (comprese le aree dei versanti interessate da valanghe); **R3** - Aree a rischio elevato; **R2** - Aree a rischio medio; **R1** - Aree a rischio moderato.

Articolo 7 **(Disciplina delle aree di versante in dissesto)**

1. Le aree in dissesto di cui al precedente Articolo 6, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 20, sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi; è fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo, qualora non in contrasto con le presenti disposizioni.

2. Nelle aree ad indice di pericolosità **H0**, **H1** e **H2** sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche.

3. Nelle aree a rischio idrogeologico per frane con indice di pericolosità elevata, **H3**, sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative tecniche:

- a) interventi per il monitoraggio e la bonifica dei dissesti, di messa in sicurezza delle aree a rischio o delle costruzioni, di contenimento o di sistemazione definitiva dei versanti, volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla regolazione o eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b) interventi di demolizione di manufatti edilizi;
- c) interventi a carattere obbligatorio richiesti da specifiche norme di settore purché sia valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità da frana o valanga dell'area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;
- d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a,) b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr..
La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- e) cambi di destinazione d'uso negli edifici, anche connessi agli interventi di cui alla lettera d), purché non comportino aumento del carico urbanistico o un aggravamento delle condizioni di rischio;
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed integr., a condizione che venga valutata la pericolosità dell'area ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;
- g) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità dell'area;
- h) interventi indifferibili e urgenti a carattere provvisorio a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;
- i) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie, nonché la realizzazione di modesti manufatti ad esse strettamente funzionali, quali cabine elettriche e similari, purché non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;
- j) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;

- k) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;
- l) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;
- m) nelle zone territoriali omogenee di cui all' art. 2, lett. e) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle normative regionali in materia di edilizia in zone agricole, sono consentiti ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio della attività nonché accessori agricoli se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico della proprietà;

4. Nelle aree a rischio idrogeologico per frane con indice di pericolosità molto elevata **H4** e nelle aree di versante a rischio valanga, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui al comma 3 lettere a), b), c), d) ad esclusione della ristrutturazione edilizia, e), g),h), i), j) e k).

5. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed l'indice di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al comma 3, lettera d), che non comportino opere o azioni anche di carattere provvisoriale con un aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli interventi di cui al comma 3, lettera h) del presente articolo, sono esclusi dall'obbligo di presentare la verifica tecnica di cui al comma 5.

Articolo 8 **(Coordinamento con la pianificazione urbanistica)**

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti non sono di norma consentite nuove previsioni insediative nelle aree a pericolosità molto bassa (**H0**), moderata (**H1**) e media (**H2**); l'eventuale inserimento è condizionato all'esito positivo di una verifica di compatibilità idrogeologica, da effettuarsi prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale.

2. La verifica di compatibilità idrogeologica consiste nella valutazione della congruenza della specifica previsione urbanistica, in rapporto al livello di pericolosità riscontrato; tale verifica dovrà risultare a seguito di studio geologico di dettaglio, conforme alla normativa vigente ed esteso ad un intorno significativo del versante, redatto secondo il D.M.LL.PP. 11 marzo 1988.

3. Qualora vengano messe in evidenza aree caratterizzate dalla presenza di cavità sotterranee, non riportate nella cartografia del presente piano, si provvederà alla loro indicazione sulle Tavole 8 e 10 di cui all'Art. 3, conformemente alle modalità di aggiornamento di cui al precedente Art. 5 comma 3 ed all'Art. 17.

4. I Comuni allegano all'atto di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti la verifica di compatibilità idrogeologica redatta in conformità alle disposizioni del presente articolo.

5. L'Ente competente, in sede di espressione del parere ex art.13 della legge 2 febbraio 1974 n.64 e succ. mod. ed integr., si esprime in via definitiva anche sulla compatibilità della previsione urbanistica di cui al comma 1, eventualmente subordinandola a prescrizioni da riportarsi nelle norme di attuazione del PRG e da recepire eventualmente nello strumento attuativo.

6. All'atto dell'approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti di cui al comma 1, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al presente articolo, integrano le delimitazioni e le prescrizioni del piano stralcio.

7. A tal fine l'Ente competente alla approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 trasmette all'Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai precedenti commi comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative previsioni urbanistiche.

8. L'Autorità di bacino provvede, ai sensi dell'Articolo 5, comma 3, alla modifica degli elaborati del piano stralcio, entro il termine di tre mesi dalla avvenuta trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità.

9. I Comuni segnalano tempestivamente le riattivazioni dei fenomeni franosi nonché l'attivazione di nuovi fenomeni o l'aggiornamento di quelli già perimetrati.

TITOLO III Assetto Idraulico

Articolo 9 (Finalità)

1. Le finalità del Piano stralcio per l'assetto idraulico sono:

a) la individuazione delle aree esondabili, determinate sulla base della configurazione altimetrica dei terreni in corrispondenza dei tratti in cui i corsi d'acqua possono esondare per causa di portate eccessive, o per danneggiamento o collasso delle arginature e delle altre opere di difesa, aggregate secondo le seguenti 4 classi di rischio ed indicate negli elaborati

grafici “ Carta territoriale delle aree esondabili” (tav. n. 9 – scala 1:100.000) e “ Carta del dissesto e delle aree esondabili” (tav. n. 10 , da 1 a 49 – scala 1:10.000):

- 1) aree a rischio **molto elevato** di esondazione “**E4**”: aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno tra 30 e 50 anni;
- 2) aree a rischio **elevato** di esondazione “**E3**”: aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 100 anni;
- 3) aree a rischio **medio** di esondazione “**E2**”: aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 200 anni;
- 4) aree a rischio **moderato** di esondazione “**E1**”: aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabili a 500 anni;

b) la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento o il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;

c) la definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di azioni e norme di piano e tramite la predisposizione di un assetto di progetto dei corsi d'acqua, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico di massima.

Articolo 10 **(Fasce fluviali di tutela integrale)**

1. Al fine di consentire interventi di difesa idraulica, fatto salvo quanto disposto più restrittivamente da altre normative, sono istituite fasce fluviali di tutela integrale, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o dalla sponda, in relazione alla classe del corso d'acqua di cui al successivo comma 5, e al ruolo nel bacino idrografico suddiviso nelle fasce appenninica, pedappenninica e subappenninica così come individuate nell'elaborato “Fascia ambiti di tutela” (Tav. n. 7 – scala 1:100.000) :

Classe 1:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - fascia appenninica (A) | mt. 25 |
| - fascia pedappenninica (PA) | mt. 50 |
| - fascia subappenninica (SA) | mt. 75 |

Classe 2:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - fascia appenninica (A) | mt. 10 |
| - fascia pedappenninica (PA) | mt. 20 |
| - fascia subappenninica (SA) | mt. 30 |

Classe 3:

- fascia appenninica **(A)** **mt. 10**
- fascia pedappenninica **(PA)** **mt. 10**
- fascia subappenninica **(SA)** **mt. 15**

3. Nel caso in cui gli argini o le sponde non siano identificabili univocamente, la larghezza della fascia di tutela integrale deve essere individuata considerando l'assetto definitivo del corso d'acqua nel tratto interessato, in modo da garantirne un regime idraulico soddisfacente per una piena con tempo di ritorno di 200 anni in funzione del rischio idraulico.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, per i tratti dei corsi d'acqua incassati, definiti dagli strumenti urbanistici in fase di adeguamento ai sensi del precedente articolo 4, la distanza a cui è possibile realizzare le costruzioni deve essere determinata in relazione alla verifica di stabilità delle sponde interessate, necessaria, nel caso specifico, per consentire eventuali interventi di consolidamento e per controllare i fenomeni di erosione.

5. I corsi d'acqua, per le finalità di cui al comma 1, sono classificati come segue:

CLASSE 1

Fiume Tronto

CLASSE 2

*torrenti e principali affluenti del Fiume Tronto, così suddivisi:
in sinistra:*

- Torrente Castellano di Amatrice
- Rio di Scandarello
- Torrente la Neia
- Fosso Traversano
- Rio di Capodacqua
- Fosso Pescara
- Fosso Capodirigo
- Fosso della Camartina
- Fosso di Pretare
- Rio di Novele
- Fosso di Tallacano
- Fosso di Piandelloro
- Torrente Fluvione
- Torrente Chiaro
- Fosso Pecoraro
- Torrente Bretta
- Fosso Riccione
- Torrente Chifente
- Torrente Lama
- Torrente Fiofio
- Fosso San Mauro
- Fosso Carpineto

Fosso Centobuchi
Fosso dei Galli

in destra:

Fosso Selva Grande
Fosso Molinaro
Torrente Lagozzo
Fosso di SanTommaso
Torrente Chiarino
Fosso Capodipiano
Fosso della Montagna
Fosso di Cervara
Torrente Castellano
Torrente Marino
Fosso Coste di Nardo
Fosso di Ancarano
Fosso di Casa Monica
Fosso Lupo di Controguerra

CLASSE 2

corsi d'acqua minori che sfociano direttamente al mare:

Fosso Ragnola
Fosso Collettore
Fosso Giardino
Fosso Fontemaggio
Fosso Franchi

CLASSE 3

tutti gli altri corsi d'acqua non nominati.

6. Nelle fasce di tutela integrale di cui al precedente comma 1, sono vietati le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici, nonché l'accumulo o lo smaltimento di rifiuti e/o di qualsiasi tipo di materiali che possano compromettere la sicurezza idraulica in caso di piena. Sono inoltre vietati:

- l'apertura di nuove cave;
- l'estrazione di inerti non strettamente necessari ai lavori di sistemazione idraulica;
- l'apertura di nuove discariche pubbliche e private, con esclusione degli interventi necessari alla bonifica di quelle esistenti che non è possibile trasferire;
- la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra attinenti al trattamento delle acque reflue, con esclusione degli adeguamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti.

Sono fatte salve le opere necessarie ad assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua e di sistemazione ambientale ed idrogeologica finalizzate a ridurre il rischio di esondazione, le derivazioni o le captazioni di acqua, gli scarichi di acque preventivamente depurate, e le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche, da sottoporre al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente, che provvede alla trasmissione del parere e del progetto delle opere all' Autorità di Bacino ai fini dell'aggiornamento del piano di bacino.

7. In tutte le aree dei corsi d'acqua poste all'interno dell'argine o dalla sponda si applicano in quanto compatibili le prescrizioni stabilite dal precedente comma; nel caso in cui gli argini o le sponde non siano identificabili univocamente, la larghezza dell'area all'interno dell'alveo deve essere individuata considerando l'assetto definitivo del corso d'acqua nel tratto interessato, in modo da garantirne un regime idraulico soddisfacente per una piena con tempo di ritorno di 200 anni in funzione del rischio idraulico.

Articolo 11 (Disciplina delle aree esondabili E4 ed E3)

1. Le aree esondabili di cui al precedente Articolo 9, con le seguenti classi di rischio:

- a) **E4:** aree a rischio **molto elevato** di esondazione;
- b) **E3:** aree a rischio **elevato** di esondazione,

sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo quanto prescritto al successivo Articolo 20, e fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo qualora più restrittiva.

2. Nelle aree di cui al precedente comma 1) sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti:

- a) interventi di demolizione di manufatti edilizi;
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La ristrutturazione di cui alla presente lettera non può comportare aumento volumetrico; ai fini del calcolo della volumetria per gli interventi di cui alla presente lettera non si tiene conto delle innovazioni necessarie per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- c) cambi di destinazione d'uso negli edifici, anche connessi agli interventi di cui alla lettera b) purché non comportino aumento del carico urbanistico o un aggravamento delle condizioni di rischio;
- d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art.3, comma 1, lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che venga valutata la pericolosità idraulica delle aree ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;
- e) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità idraulica dell'area;

f) interventi indifferibili e urgenti a carattere provvisorio a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;

g) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie;

h) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all'Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative e la compatibilità con la pericolosità delle aree, anche attraverso la previsione di misure compensative, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza;

j) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque;

k) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque;

l) nelle zone territoriali omogenee di cui all' art. 2, lett. e) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle normative regionali in materia di edilizia in zone agricole sono consentiti ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio della attività nonché accessori agricoli se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico della proprietà;

3. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo, e dall'art. 10, salva diversa specificazione, sono accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio dichiarato. Tale verifica redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'ente competente nell'ambito del rilascio di provvedimenti abilitativi. Le costruzioni consentite dal presente articolo dovranno avere, di norma, il piano terra ad una quota superiore a un metro dal piano di campagna; sono inoltre vietati piani interrati e destinazioni abitative al piano terra.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera b), comma 2, che non comportino opere o azioni anche di carattere provvisorio con un aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli interventi di cui alla lettera f) del comma 2 del presente articolo, sono esclusi dall'obbligo di presentare lo studio di compatibilità di cui al comma 3.

Articolo 12 **(Disciplina delle aree esondabili E2 ed E1)**

Norme tecniche di attuazione

1. Nelle aree esondabili di cui al precedente Articolo 9, classificate con le seguenti classi di rischio:

- a) **E2**: aree a rischio **medio** di esondazione;
- b) **E1**: aree a rischio **moderato** di esondazione,

la regolamentazione delle attività e degli interventi edilizi, in assenza di limitazioni di altro tipo, compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo.

2. Per le aree a rischio **E2**, le eventuali trasformazioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dovranno essere supportate da specifici studi idraulici da sottoporre al parere dell' Autorità idraulica competente che provvede a trasmettere all'Autorità di bacino il parere espresso, corredato dalla documentazione tecnica esaminata, ai fini dell'aggiornamento del piano di bacino.

3. Le aree a rischio **E1** sono individuate ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché dei programmi di emergenza, da parte degli Enti competenti ai sensi della Legge 225/92 e succ. mod ed integr..

TITOLO IV

Attuazione del piano stralcio e programmazione degli interventi

Articolo 13 (Attuazione del PAI)

1. Il piano stralcio è attuato attraverso Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e segg. della L. n. 183/89. Per l'attuazione delle previsioni del piano stralcio che richiedono la partecipazione di più soggetti pubblici, l'Autorità competente al rilascio del provvedimento può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Gli interventi previsti dal piano stralcio possono essere attuati anche mediante accordi secondo i contenuti definiti dall'art. 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Opere singole ed iniziative private, previste nel piano o coerenti con le sue finalità, possono essere anche attuate mediante convenzioni tra l'Autorità di bacino e l'Amministrazione pubblica o il soggetto privato di volta in volta interessato.

4. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promozione delle intese e di Autorità preposta al coordinamento e, qualora richiesto dalla Autorità competente alla attuazione degli interventi, può assumere il compito di autorità preposta all'attuazione degli interventi programmati.

Articolo 14 (Programmi triennali d'intervento)

1. L'Autorità di bacino, anche sulla base delle indicazioni delle amministrazioni locali, definisce ed aggiorna la stima del "Quadro preliminare del fabbisogno economico per gli interventi", ordinato secondo criteri di priorità.
2. L'Autorità di bacino, sulla base degli indirizzi e delle priorità del piano stralcio, tenuto conto delle indicazioni delle amministrazioni competenti, redige i Programmi triennali di Intervento ed emana/aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli indirizzi di formulazione della programmazione triennale, nonché di progettazione degli interventi.

Articolo 15 (Riordino del vincolo idrogeologico)

1. Gli Enti competenti, ai sensi della lettera p) dell'art.3 della L. 183/89, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del piano stralcio, le perimetrazioni delle aree in dissesto da frana e da valanga comunque classificate dal presente piano e cartografate nell'elaborato denominato "Carta del Dissesto e delle Aree esondabili – Scala 1:10.000" (Tav.10 da 1 a 49).

Articolo 16 (Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione)

1. L' Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, individua, anche su indicazione degli Enti locali, le infrastrutture ed i fabbricati realizzati in conformità alla normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prevedersi le misure di incentivo alla delocalizzazione con le modalità di cui all'art. 1, comma 5, della n. 267/98 e successive modificazioni.

Articolo 17 (Modifica alle aree)

1. Gli Enti locali ed i soggetti privati, per il tramite del comune, possono presentare istanza all'Autorità di bacino, corredata da documentazione tecnico-grafica adeguata in relazione alla tipologia del fenomeno ed all'oggetto della richiesta, per l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio e di pericolosità del piano stralcio nei seguenti casi:

- a) realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio previsti nel piano stralcio, in altri programmi di difesa del suolo, o comunque coerenti con le sue finalità;

- b) approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità delle aree a rischio;
- c) verificarsi di eventi naturali o nuovi dissesti.

Le istanze dei soggetti privati vanno presentate ai Comuni territorialmente interessati, nonché, qualora riguardino la fascia di territorio esondabile di cui agli Articoli 11 e 12, anche alla Autorità idraulica territorialmente competente, i quali inviano all'Autorità di bacino una propria relazione o parere sulla richiesta.

2. In relazione alla singola fattispecie, l'Autorità di bacino potrà richiedere in sede di istruttoria ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta necessaria.

3. La modifica alle aree del piano stralcio è disposta dal Comitato Istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 18 **(Aree demaniali)**

1. Le pertinenze demaniali di fiumi, torrenti, e corsi d'acqua devono essere rese disponibili per la difesa idraulica del territorio, e per la rinaturalizzazione delle relative aste.

2. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di entrata in vigore del piano stralcio, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

3. Le aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, ai sensi dell'art. 41, comma 3, della D.Lgs 152/99, possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque ad interventi di ripristino e recupero ambientale.

4. In generale il materiale litoide non può essere asportato dai corsi d'acqua. E' ammessa la riprofilatura degli alvei dei corsi d'acqua interessati da eccesso di sedimentazione. Il materiale di risulta, compatibilmente con le caratteristiche fisico chimiche che presenta, deve essere nell'ordine: sistemato in loco o nelle immediate pertinenze dell'alveo; trasportato in altro tratto del medesimo corso d'acqua o di altri ove ve ne sia necessità; utilizzato per il ripascimento di tratti di arenile.

5. La compatibilità con le finalità del piano stralcio di interventi idraulici da realizzarsi in aree demaniali non perimetrate dal piano è valutata dalla Autorità idraulica competente.

6. Gli alvei dei corsi d'acqua devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza, effettuando interventi periodici per il ripristino delle sezioni idrauliche modificate dall'accumulo di materiali trasportati dalle acque, la riparazione degli argini danneggiati, ed il taglio della vegetazione nociva al deflusso idraulico.

Articolo 19 (Direttive)

1. In relazione agli approfondimenti tecnici avviati ed in corso, l'Autorità di bacino, sentite le Regioni e le Province:

- emana direttive e regolamenti in materia di valutazione e monitoraggio degli interventi, uso del suolo nelle aree agricole, valutazione della compatibilità idraulica delle concessioni relative alle piccole e grandi derivazioni e all'occupazione delle aree demaniali;
- può emanare, direttive e regolamenti in materia di modalità e procedure relative a esecuzione di indagini geognostiche, esecuzione di verifiche idrauliche, monitoraggio dei fenomeni, rilascio dei pareri previsti dal Piano, criteri di progettazione di opere in attraversamento.

Articolo 20 (Indirizzi alla pianificazione urbanistica)

1. Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stralcio nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella Tav 10 (da 1 a 49) e "Carta del dissesto e delle aree esondabili", e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui al piano stralcio, stabilendo, inoltre gli adempimenti nonché i termini a carico degli Enti locali.
2. Nelle aree a rischio perimetrale dal piano stralcio, gli Enti locali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 lettera m) della L. 183/89, valutano la necessità di mitigare le condizioni di rischio eventualmente modificando lo strumento urbanistico, ovvero rideterminando le destinazioni urbanistiche, nonché attraverso opportune misure di mitigazione. Verificata tale necessità, gli Enti locali, presentano istanza, corredata da relativa proposta di mitigazione, all'Autorità di Bacino, che esprime il proprio parere vincolante entro il termine di 120 giorni.

Articolo 21 (Disposizioni e prescrizioni finali)

1. Le disposizioni del piano stralcio non si applicano:

- a) agli interventi assoggettati alle procedure finanziarie e tecniche di attuazione della L. 30 marzo 1998 n. 61 e di altre norme emanate a seguito di eventi calamitosi;
- b) alle opere pubbliche il cui contratto di appalto sia stato stipulato alla data di entrata in vigore del presente piano stralcio e previa valutazione da parte della stazione

appaltante della loro compatibilità con la pericolosità idrogeologica dell'area e dell'apporto di eventuali misure di mitigazione del rischio.